AICA
Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico

AICA

Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico

REGOLAMENTO SOCI PROFESSIONISTI

Coordinato con Statuto AICA
registrato presso la Prefettura di Milano il 4 febbraio 2026
e con il Regolamento Soci AICA versione 11 agosto 2026

INDICE

Premessa 3
1. Finalità e riferimento normativo 3
2. Definizione di Socio Professionista 3
3. Requisiti di ammissione 4
3.1. Requisiti soggettivi generali 4
3.2. Requisiti di qualificazione professionale 4
3.3. Autodichiarazione e documentazione 5
4. Procedura di ammissione 5
5. Diritti del Socio Professionista 5
6. Obblighi del Socio Professionista 5
7. Quota associativa 6
8. Riconoscimento della qualifica e rapporti con l'attività di certificazione 6
8.1. Natura della qualifica 6
8.2. Indipendenza dalla certificazione accreditata 6
8.3. Obbligo di astensione 6
8.4. Effetti reciproci 7
9. Aggiornamento professionale continuo (CPD) 7
10. Perdita della qualifica di Socio Professionista 7
11. Norme di rinvio, coordinamento e gerarchia delle fonti 7
12. Approvazione, entrata in vigore e revisione 8

Premessa

AICA – Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico è un'associazione senza fini di lucro, indipendente e apolitica, con sede in Italia. Fondata nel 1961, riunisce esperti, ricercatori, accademici e appassionati che operano nel campo delle Scienze e Tecnologie Digitali.

La qualifica di Socio Professionista costituisce un riconoscimento interno all'Associazione. Non abilita all'esercizio di attività professionali e non rappresenta una certificazione di competenza. Il presente Regolamento stabilisce i requisiti per l'ammissione, le modalità di aggiornamento professionale continuo e gli obblighi derivanti dall'adesione al Codice di Condotta.

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, i requisiti, i diritti e gli obblighi dei Soci Professionisti di AICA, categoria prevista dall'articolo 5 dello Statuto vigente. Esso integra il Regolamento Soci generale, senza sostituirlo, e disciplina in modo specifico la componente professionale dell'Associazione.

Gerarchia delle fonti normative: lo Statuto prevale su ogni altra disposizione. Per le materie disciplinate dal presente Regolamento, le relative norme prevalgono su quelle del Regolamento Soci generale, in quanto norma speciale. Per quanto non espressamente previsto, si applica il Regolamento Soci generale, ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

1. Finalità e riferimento normativo

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto. Esso dà attuazione all'articolo 5, che demanda ai regolamenti interni la disciplina dell'attività professionale, e all'articolo 7, lettera c), che impegna i Soci al rispetto dei regolamenti associativi, con particolare riferimento all'aggiornamento continuo. Il Regolamento è coordinato con:

a) lo Statuto dell'Associazione vigente (versione registrata presso la Prefettura di Milano in data 4 febbraio 2026, rep. not. n. 7586/6363 – Notaio Diego Apostolo);

b) il Regolamento Soci AICA (versione 11, agosto 2026);

c) il Codice Etico e il Codice di Condotta Professionale AICA, di cui agli artt. 7 e 26 dello Statuto;

d) i framework europei di riferimento per le competenze digitali professionali, in particolare l'European e-Competence Framework (e-CF, norma EN 16234-1) e le norme tecniche UNI che ne declinano i profili per le attività professionali non regolamentate.

2. Definizione di Socio Professionista

È Socio Professionista AICA chi, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, svolge in via principale o prevalente un'attività nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) o delle tecnologie digitali e ne ricava un beneficio economico. Rientrano, tra gli altri, manager, tecnici, specialisti e persone impegnate nella formazione o nella ricerca specificamente riferite alle competenze e conoscenze del settore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto, indipendentemente dalla forma giuridica con cui l'attività viene esercitata.

a) libero professionista, con o senza Partita IVA;

b) lavoratore dipendente con mansioni prevalentemente ICT o digitali, con espressa esclusione dei dipendenti di AICA, come previsto dall'articolo 5.2 del Regolamento Soci generale;

c) imprenditore o titolare di un'impresa operante nel settore ICT;

d) consulente, formatore, ricercatore o docente nell'ambito ICT e delle tecnologie digitali;

e) professionista riconducibile ai profili del framework europeo e-CF (EN 16234-1) o ai profili definiti dalle norme tecniche UNI per le attività professionali non regolamentate, compreso il project manager di cui alla UNI 11648, quando opera nell'ambito di progetti, sistemi o servizi basati su tecnologie digitali.

I Soci Giovani, di età non superiore a 33 anni secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto e dall'articolo 5 del Regolamento Soci generale, che possiedono i requisiti indicati nel presente articolo possono scegliere di iscriversi come Soci Professionisti anziché nella categoria Giovani.

La scelta deve essere espressa al momento della domanda. Le due qualifiche non possono essere mantenute contemporaneamente.

La qualifica di Socio Professionista è distinta da quella di Socio Ordinario. Il Socio Ordinario può chiedere in qualsiasi momento dell'anno il passaggio alla categoria Professionista, purché soddisfi i relativi requisiti e versi la quota prevista, compreso l'eventuale conguaglio.

3. Requisiti di ammissione

3.1. Requisiti soggettivi generali

Possono presentare domanda di iscrizione come Soci Professionisti i soggetti che possiedono tutti i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto la maggiore età e godano di piena capacità giuridica e di agire;

b) esercitino un'attività professionale nel settore ICT/digitale, come descritto nell'articolo 2;

c) abbiano una formazione adeguata, titoli di studio o esperienza professionale documentata nel settore ICT, come specificato nel punto 3.2;

d) condividano gli obiettivi dell'Associazione, come stabilito dall'articolo 7 dello Statuto, e abbiano aderito al Codice Etico e al Codice di Condotta Professionale AICA;

e) non versino in nessuna delle condizioni ostative contemplate dall'articolo 5 del Regolamento Soci generale.

3.2. Requisiti di qualificazione professionale

Il candidato deve dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio universitario (laurea triennale, magistrale o dottorato) in discipline informatiche, ingegneristiche, matematiche, fisiche o affini, accompagnato da un'esperienza professionale nel settore ICT di almeno un anno;

b) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-informatico, con un'esperienza professionale nel settore ICT di almeno tre anni;

c) certificazione di competenza valida, rilasciata da organismo accreditato secondo la normativa vigente in materia di certificazione delle persone e riferita a un profilo del quadro e-CF (EN 16234-1) o a una norma tecnica UNI di profilo professionale, accompagnata da un'esperienza professionale documentata di almeno due anni; le certificazioni di prodotto o di fornitore possono essere considerate come elemento integrativo, ma non sono sufficienti da sole per l'ammissione; le certificazioni che attestano la capacità di utilizzare gli strumenti digitali non sono valide ai fini dell'ammissione;

d) profilo professionale ICT documentato nel curriculum vitae e riconducibile ai profili del framework e-CF (EN 16234-1) o alle norme tecniche UNI di profilo professionale, con un'esperienza minima di tre anni;

e) un'attività professionale nel settore ICT documentata per almeno sei anni, anche in assenza dei titoli di cui alle lettere precedenti. Le certificazioni rilasciate da AICA hanno lo stesso valore di quelle previste dalla lettera c), alle medesime condizioni previste per gli altri organismi accreditati.

Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale, non rileva la forma del rapporto: sono equivalenti l'attività di lavoro dipendente, autonoma, di collaborazione, di docenza e di ricerca. L'attività svolta a tempo parziale è conteggiata in proporzione; uno stesso periodo di attività non può essere conteggiato più di una volta.

La Segreteria Soci, sotto il coordinamento del Segretario Generale, verifica le domande, controllando la completezza della documentazione e la conformità ai requisiti previsti. L'ammissione alla categoria è deliberata dal Consiglio Direttivo mediante una ratifica cumulativa annuale, sulla base degli elenchi predisposti dalla Segreteria.

3.3. Autodichiarazione e documentazione

Al momento della presentazione della domanda, il candidato deve autocertificare il possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Soci generale. Il Segretario Generale può richiedere, entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato, inclusi curriculum vitae, certificazioni, attestati di lavoro ed estratti camerali. Le dichiarazioni false comportano la radiazione nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 9 dello Statuto e dall'articolo 10 del Regolamento Soci generale.

4. Procedura di ammissione

La domanda di iscrizione come Socio Professionista può essere presentata attraverso la piattaforma online riservata ai Soci AICA oppure, in alternativa, mediante il modulo inviato via email alla Segreteria Soci, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Regolamento Soci generale.

La domanda si perfeziona con il pagamento della quota associativa prevista per la categoria Professionista. Una volta verificati i requisiti dichiarati, il Segretario Generale, tramite la Segreteria Soci, comunica l'esito della procedura e aggiorna lo stato della domanda sulla piattaforma, passando da "IN ATTESA DI AMMISSIONE" ad "AMMESSO". In caso di esito negativo, vengono comunicate le ragioni del rigetto.

Contro il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso alla Commissione Etica entro 30 giorni dalla notifica. La Commissione decide entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto. In caso di rigetto definitivo, la quota versata viene rimborsata.

L'iscrizione alla categoria dei Soci Professionisti può avvenire nelle seguenti modalità:

a) prima iscrizione ad AICA — il richiedente viene iscritto direttamente come Professionista, se in possesso dei requisiti;

b) passaggio da Socio Ordinario o Giovane — il Socio già iscritto può richiedere il passaggio alla categoria Professionista in qualsiasi momento dell'anno, versando l'eventuale differenza di quota;

c) rinnovo annuale — il Socio Professionista rinnova l'iscrizione confermando il permanere dei requisiti, allegando il curriculum vitae aggiornato e dichiarando di aver svolto un adeguato aggiornamento professionale.

5. Diritti del Socio Professionista

Il Socio Professionista esercita tutti i diritti riconosciuti ai Soci dall'articolo 6 dello Statuto e dall'articolo 3 del Regolamento Soci generale. In aggiunta, può:

a) utilizzare, per tutta la durata dell'iscrizione e nel rispetto delle linee guida AICA, la dicitura "Socio Professionista AICA [anno]" nel curriculum vitae, sui siti web e nei materiali professionali. Non è consentito utilizzare formulazioni che possano far ritenere l'iscrizione equivalente a quella presso albi o elenchi pubblici, né che facciano pensare al possesso di un'abilitazione o di un'attestazione di qualità professionale;

b) partecipare a gruppi di lavoro, commissioni tecnico-scientifiche e tavoli professionali riservati ai Soci Professionisti;

c) usufruire di tariffe agevolate su eventi formativi, certificazioni AICA e servizi dedicati, come stabilito dal Consiglio Direttivo;

d) candidarsi a tutte le cariche associative, nel rispetto delle condizioni contemplate dall'articolo 36 dello Statuto vigente, dall'articolo 8 (Eleggibilità e Cariche Sociali) e dall'articolo 5.3 (Norme Antiscalata) del Regolamento Soci generale.

6. Obblighi del Socio Professionista

Il Socio Professionista è tenuto a:

a) mantenere i requisiti di qualificazione professionale per tutta la durata dell'iscrizione e informare tempestivamente la Segreteria Generale di ogni modifica sostanziale della propria

attività professionale che possa incidere sul possesso dei requisiti, come previsto dall'articolo 7, lettera f), dello Statuto;

b) osservare il Codice Etico e il Codice di Condotta Professionale AICA, come previsto dagli articoli 7 e 26 dello Statuto;

c) versare la quota annuale entro i termini stabiliti dall'articolo 6 del Regolamento Soci generale e dall'articolo 7 del presente Regolamento;

d) non utilizzare il logo AICA o la dicitura "Socio Professionista" in modo fuorviante o in contrasto con le linee guida dell'Associazione;

e) comunicare tempestivamente alla Segreteria Generale eventuali sospensioni o cessazioni dell'attività professionale che possano comportare la perdita dei requisiti di cui all'articolo 3.

f) non presentare la qualifica di Socio Professionista come un'abilitazione all'esercizio della professione o come un'attestazione di competenza, né associarla ai marchi delle certificazioni AICA in modo da generare confusione.

7. Quota associativa

La quota annuale per la categoria dei Soci Professionisti è stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 12 del Regolamento Soci generale.

Tipologia di iscrizione / Agevolazione	Importo / Condizione
Soci in possesso di certificazione professionale AICA valida	Sconto % deliberato dal Consiglio Direttivo (dall'articolo 12 del Regolamento Soci generale)
Soci iscritti a Enti/Associazioni con Protocollo d'Intesa con AICA	Sconto % (dall'articolo 12 del Regolamento Soci generale)
Iscrizione dal 1° ottobre: validità per l'anno in corso e successivo	Quota intera – status di Socio dalla data di perfezionamento

Il mancato pagamento della quota entro i termini previsti comporta la decadenza automatica dalla qualifica di Socio Professionista, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Soci generale e dell'articolo 7 del presente Regolamento. Le agevolazioni riconosciute ai Soci nell'ambito delle certificazioni costituiscono esclusivamente benefici associativi e non incidono sui requisiti di accesso, sulle modalità di esame o sugli esiti delle procedure di certificazione.

8. Riconoscimento della qualifica e rapporti con l'attività di certificazione

8.1. Natura della qualifica

La qualifica di Socio Professionista produce effetti esclusivamente all'interno dell'Associazione. AICA non rilascia attestati o certificati di appartenenza; l'ammissione alla categoria è comunicata al Socio secondo le modalità previste dall'articolo 4.

8.2. Indipendenza dalla certificazione accreditata

L'appartenenza alla categoria dei Soci Professionisti e il possesso di certificazioni di competenza rilasciate da AICA in qualità di organismo di certificazione accreditato sono istituti distinti e autonomi. L'accesso alle procedure di certificazione non può essere subordinato all'iscrizione ad AICA, così come l'ammissione alla categoria dei Soci Professionisti non può essere subordinata al conseguimento di certificazioni rilasciate da AICA.

8.3. Obbligo di astensione

Per un determinato soggetto interessato non possono partecipare all'istruttoria o alla deliberazione sulle materie disciplinate dal presente Regolamento coloro che svolgono funzioni decisionali nelle relative procedure di certificazione. Tale obbligo di astensione si aggiunge a quello previsto dall'articolo 21 dello Statuto e dall'articolo 2391 del Codice Civile.

8.4. Effetti reciproci

Gli atti adottati in applicazione del presente Regolamento non producono effetti sulle certificazioni in corso di validità e, reciprocamente, gli atti relativi alle certificazioni non producono effetti sulla qualifica associativa, salvo quanto previsto dalle rispettive procedure in caso di condotte fraudolente.

9. Aggiornamento professionale continuo (CPD)

AICA sostiene lo sviluppo e l'aggiornamento professionale continuo (Continuing Professional Development – CPD) dei Soci Professionisti attraverso le seguenti attività:

a) l'organizzazione di eventi formativi, workshop, convegni e webinar dedicati alle tematiche ICT e digitali, come previsto dall'articolo 1, lettere e) ed f) dello Statuto;

b) il conseguimento o il rinnovo di certificazioni di competenza pertinenti al profilo dichiarato, rilasciate da AICA o da altri organismi accreditati;

c) la partecipazione a gruppi di lavoro tecnico-scientifici e commissioni tematiche, come stabilito dall'articolo 21 dello Statuto;

d) la pubblicazione di contenuti professionali su Mondo Digitale e sulle piattaforme AICA.

Il Socio Professionista provvede al mantenimento e all'aggiornamento delle proprie competenze secondo quanto previsto dal Codice di Condotta Professionale AICA e ne dà evidenza in occasione del rinnovo annuale, nelle forme stabilite dall'articolo 4. Le attività indicate nel presente articolo sono facoltative: AICA non assegna crediti, non fissa un numero minimo di attività e non valuta l'adeguatezza dell'aggiornamento dichiarato. La partecipazione a tali attività non può in alcun caso essere subordinata all'acquisto di servizi formativi o di certificazione AICA.

10. Perdita della qualifica di Socio Professionista

La qualifica di Socio Professionista si perde nei seguenti casi:

a) mancato pagamento della quota annuale, con decadenza automatica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Soci generale e dell'articolo 7 del presente Regolamento, senza necessità di una deliberazione del Consiglio Direttivo;

b) in caso di dimissioni volontarie, come previsto dall'articolo 8 dello Statuto e dall'articolo 9 del Regolamento Soci generale;

c) perdita dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 3, accertata dalla Segreteria Generale. In questo caso, il Socio viene invitato a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni oppure a chiedere il passaggio alla categoria di Socio Ordinario. Il passaggio conserva tutti i diritti associativi ordinari, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;

d) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto e dall'articolo 10 del Regolamento Soci generale. Prima della deliberazione, al Socio viene comunicata la contestazione specifica degli addebiti e viene concesso un termine non inferiore a trenta giorni per presentare controdeduzioni scritte o chiedere un'audizione. Il Socio ha diritto di accedere agli atti e di farsi assistere. Contro la deliberazione è possibile presentare ricorso alla Commissione Etica entro trenta giorni; la Commissione decide entro i successivi trenta giorni. La radiazione produce gli effetti dell'espulsione prevista dall'articolo 24, comma 2, del Codice Civile.

Il Socio che perde la qualifica di Professionista per la perdita dei requisiti di cui alla lettera c), purché sia in regola con il pagamento della quota Ordinaria, conserva lo status di Socio Ordinario, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Socio radiato ai sensi della lettera d) perde invece lo status di Socio a tutti gli effetti.

11. Norme di rinvio, coordinamento e gerarchia delle fonti

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento si applicano, nel seguente ordine:

a) lo Statuto AICA in vigore (versione registrata il 4 febbraio 2026);

b) il Codice Etico e il Codice di Condotta Professionale AICA, approvati dall'Assemblea Generale;

c) il Regolamento Soci AICA (versione 11, agosto 2026);

d) le delibere del Consiglio Direttivo adottate in merito;

In ogni caso, prevale lo Statuto. Per le materie disciplinate dal presente Regolamento, le relative disposizioni prevalgono sul Regolamento Soci generale in quanto norma speciale. Il presente Regolamento deve essere interpretato in conformità allo Statuto vigente e, in subordine, al Regolamento Soci generale.

12. Approvazione, entrata in vigore e revisione

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto ed entra in vigore dalla data della sua approvazione. Il testo viene comunicato ai Soci Professionisti già iscritti e pubblicato sul sito istituzionale di AICA, secondo quanto previsto dall'articolo 39 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo procede alla revisione del presente Regolamento ogni volta che intervengano modifiche normative rilevanti, quali aggiornamenti delle norme UNI o dei framework europei, modifiche dello Statuto o del Regolamento Soci generale, oppure significative evoluzioni del mercato professionale ICT.

Il Presidente AICA
Ing. Antonio Piva

Il Segretario Generale
Dr. Angelo Rizzo

_____ _____

Milano, _____

La qualifica di Socio Professionista AICA è una qualifica associativa interna: non costituisce un'abilitazione all'esercizio della professione, che resta libera, né una certificazione di competenza.